



ASSOCIAZIONE "IL SOTTERRANEO"

Via San Giuseppe, 10 - 88060 GASPÉRINA (CZ) - C.F. 02586880797



Verbale di Assemblea Straordinaria del 02 Febbraio 2021

In data 02/02/2021, alle ore 18:30, rispettando la normativa vigente igienico Sanitaria, in materia COVID, si è riunita presso la Sede Associativa sita in Via San Giuseppe 10, nel Comune di Gasperina (CZ), l'Assemblea in seduta Straordinaria dell'Associazione Il Sotterraneo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale al fine dell'adeguamento alla Riforma del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017)
2. Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Giovanni Lupica*, che, accertata la presenza dei componenti del CDA nelle persone del *Signor Agresta Francesco (Vicepresidente)*, *Signor Gallelli Andrea (Consigliere)*, *Signora Messina Maria Giovanna (Consigliere)*, *Signora Procopio Maria Antonietta (Consigliere)*, *Signora Agresta Maria Carmela (Consigliere)* e *Signora Carlomagno Maria Caterina (Segretaria)*;

Accertato che è stato notificato l'invito di partecipazione a n. 34 soci;

Accertato che sono presenti n. 25 soci aventi diritto al voto su n. 34 soci iscritti nel registro associativo, in regola con i pagamenti delle quote associative, (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti);

Dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Associativo che disciplina i quorum per le modifiche statutarie e prevede per l'approvazione di tale modifica, in seconda convocazione, la presenza di metà più uno dei soci;

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto sociale al fine dell'adeguamento alla Riforma del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017)

Il Presidente comunica ai presenti che grazie alla proroga del d.lgs.n. 117/2017 n° 159/2020 art. 1 comma 4, il quale fissa il nuovo termine per l'adeguamento degli Statuti Associativi al 31 marzo 2021, sarà necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore (D.lgs.n. 117/2017).

L'adeguamento, da effettuare entro tale termine è fondamentale per l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per la registrazione nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18 Gennaio 2021.

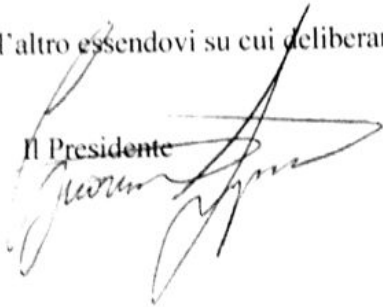
Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo settore per le Associazioni di Promozione Sociale, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS, si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.
Al termine della lettura, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale costituito da XXXI articoli e che allegato al presente atto ne forma parte integrante.

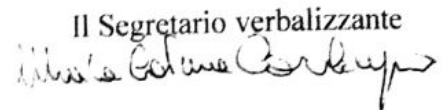
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:00.

Il Presidente



Il Segretario verbalizzante



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO
Registrazione il 04/03/2021 al n° 369
Serie 3 Imposta versata Euro 209,00

L'ADDETTO AL SERVIZIO
(Pallone Francesco)



DIREZIONE REGIONALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO

Il presente atto è copia conforme all'originale esistente in ufficio regolarmente registrato il 04/03/2021 al n° 369 Serie 3

e si compone di n° 2 fogli redattati dal Sig. Lupis Giovanni nella qualità di representante, per il cui contenuto si dichiara.



Allegato n°01 al Verbale di Assemblée Straordinaria del 02 Febbraio 2021

ELENCO DEI SOCI 2020 AVENTI DIRITTO AL VOTO E SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTI

		NATO A	IL	INDIRIZZO	PRESENTE	ASSENTE	FIRMA
1	AGRESTA FRANCESCO	GASPERINA	10/05/1968	GASPERINA - VIA GIOVANNI XXIII, 10	X		Agresta Francesco
2	AGRESTA MARIA CARMELA	CATANZARO	08/07/1997	GASPERINA - VIA GIOVANNI XXIII, 10	X		Agresta Maria Carmela
3	AGRESTA SALVATORE	CATANZARO	30/10/2001	GASPERINA - VIA GIOVANNI XXIII, 10	X		Agresta Salvatore
4	CALIGIURI PIETRO	CARIATI	18/06/1986	PADERNO DUGNANO - VIA T. ALVA EDISON, 2		X	Caligiuri Pietro
5	CAMPISANO MARIA TERESA	CATANZARO	04/07/1991	GASPERINA - VIA S. GIUSEPPE	X		Campisano Maria Teresa
6	CARCHIDI LORENZO	SOVERATO	20/06/2001	GASPERINA - VIA DE GASPERI, 75	X		Carchidi Lorenzo
7	CARCHIDI GIOVANNI	GASPERINA	01/11/1958	GASPERINA - VIA DE GASPERI, 75	X		Carchidi Giovanni
8	CARCHIDI GIUSEPPE	SOVERATO	04/09/1993	GASPERINA - VIA DE GASPERI, 75	X		Carchidi Giuseppe
9	CARLOMAGNO MARIA CATERINA	ROMA	07/06/1959	GASPERINA - VIA F. CILEA	X		Carlo Magno Caterina
10	CELIA FRANCESCO ANTONIO	GASPERINA	09/05/1932	GASPERINA - VIA A. MORO	X		Celia Francesco
11	CHIERA FABIO	SIDERNO	01/08/1979	CAULONIA, VIA SAN GIROLAMO SNC		X	Chiera Fabio
12	CONDITO MATTIA	CATANZARO	08/10/2001	GASPERINA - CORSO MAZZINI		X	Condito Mattia
13	DE STEFANI ENZO	CATANZARO	05/10/1965	DAVOLI M. - VIA GALLO, 5		X	De Stefani Enzo
14	FULGINITI ROSETTA	GASPERINA	13/11/1961	GASPERINA - VIA DE GASPERI, 75	X		Fulginiti Rosetta
15	GALLELLI ANDREA	CATANZARO	18/09/1976	MONTEPAONE, VIA GOBBETTI, 2	X		Gallelli Andrea
16	GARZANITI VINCENZINA	AMARONI	16/11/1967	GASPERINA - E. BERLINGUER, 2	X		Garzaniti Vincenzina
17	GIRLANDO SIMONE GIUSEPPE	MODENA	19/06/1982	GASPERINA - VIA CILEA, 52	X		Girlando Simone Giuseppe
18	GRILLONE MARIA	CATANZARO	19/05/1976	GASPERINA - VIA GIOVANNI XXIII, 10	X		Grillone Maria
19	LOMBARDO ANGELICA	VADUZ (FL)	26/08/1989	CHIARAVALLE - VIA CALOGERO, 10		X	Lombardo Angelica
20	LOMBARDO NATHALIE	VADUZ (FL)	11/12/1991	CHIARAVALLE - VIA CALOGERO, 10		X	Lombardo Nathalie
21	LUPICA GIOVANNI	CATANZARO	07/03/1982	GASPERINA - VIA S. PERTINI, 61	X		Lupica Giovanni
22	LUPICA ROBERTO	CATANZARO	03/09/1990	GASPERINA - VIA C. MANNI, 120	X		Lupica Roberto
23	MESSINA ARIANNA	SOVERATO	06/10/1993	GASPERINA - VIA G. PAOLO II, 4	X		Messina Arianna
24	MESSINA MARIA GIOVANNA	CATANZARO	17/09/1986	GASPERINA - LOCALITA' PRUPPO, 12	X		Messina Maria Giovanna

25	MIRARCHI LAURA	LUCERNA EE	27/04/1990	DAVOLI M. - VIA GALLO, 5		X	
26	PERSAMPIERI DANIELE	CHIARAVALLE	25/04/2001	GASPERINA, LOC CRETI, 17		X	
27	PERSAMPIERI VINCENZO	CHIARAVALLE	12/09/1996	SAN VITO SULLO IONIO VIA R. ELENA, VICO 5 N.8		X	
28	PROCOPIO GIUSEPPE	GASPERINA	31/10/1953	GASPERINA - VIA A. MORO, 2	X		Procopio Giuseppe
29	PROCOPIO MARIA ANTONIETTA	CHIARAVALLE	08/07/1983	GASPERINA - VIA P. NENNI, 2	X		Procopio Maria Antonietta
30	PROCOPIO NATASHA	CHIARAVALLE	31/08/1998	MONTAURO - VICO I CONTE, 13	X		Procopio Natasha
31	PROCOPIO ROSSELLA	CHIARAVALLE	26/11/1996	MONTAURO - LOC. GULLUZZO, 2	X		Procopio Rossella
32	RIILLO SALVATORE	CATANZARO	15/07/1990	GASPERINA - VIA TRENTO E TRIESTE	X		Riillo Salvatore
33	SIRIANNI GIOVANNI	CATANZARO	28/10/1967	STALETTI - VIA G. AMORUSO 21	X		Sirianni Giovanni
34	SPADEA MARIA GESSICA	CATANZARO	29/06/1991	GASPERINA - PIAZZA FERMI	X		Spadea Maria Jessica

TOTALI	25	9
--------	----	---

Alla data del 18/01/2021 risultano in regola con le quote associative nr. 34 associati per come sopra.

Il presidente

[Signature]

Gasperina, 02 Febbraio 2021

Il Segretario Verbalizzante

[Signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“ IL SOTTERRANEO - Pro Gasperina ”

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “IL SOTTERRANEO - Pro Gasperina”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gasperina. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Compete invece agli associati in seduta straordinaria deliberare l'istituzione o il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato con successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel Comune di Gasperina e nell'intero territorio della Regione Calabria ed intende operare anche in ambito Nazionale e Internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di “associazione di promozione sociale”

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “IL SOTTERRANEO – Pro Gasperina APS” ovvero “IL SOTTERRANEO Pro Gasperina Associazione di promozione sociale”.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori: d), e), f), g), h), i), k), s), t), ed z) dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e in particolare:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità: tutelare, praticare, diffondere e potenziare: studi, ricerche, manifestazioni ed eventi di carattere archivistico, artistico e artigianale, etnico, musicale, teatrale, letterario, storico, culturale, tradizionale, folkloristico, turistico, gastronomico, agricolo, architettonico, paesaggistico, ambientale, sportivo-dilettantistico, sociale e ricreativo dell'intera Regione Calabria.

Art.4 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere attività artistico-culturali attraverso mostre, estemporanee, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, manifestazioni ed eventi mirati anche al potenziamento dell'attività turistica;
- riqualificare beni pubblici e/o privati in disuso attraverso il restauro conservativo degli stessi e la valorizzazione del contesto storico che li circonda, grazie a progetti di riqualificazione urbana e all'organizzazione di attività turistiche alternative legate al territorio;
- sviluppare l'ospitalità e l'educazione alla cultura turistica, puntando al miglioramento delle infrastrutture turistiche e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera di accoglienza e della ristorazione;
- curare e promuovere l'informazione e l'accoglienza dei turisti;
- istituire un museo "diffuso" e/o in pianta stabile allo scopo di salvaguardare e valorizzare cimeli storici, antichi utensili di vita quotidiana, collezioni storiche, anche a carattere socio-culturale;
- promuovere attività teatrali, ludico-ricreative e sportive tra gli associati allo scopo di stimolare l'aggregazione sociale e lo scambio generazionale;
- valorizzare, riscoprire e sostenere le tradizioni e tutte le antiche usanze, i costumi e il linguaggio in campo di folklore, di musica e di ballo, migliorando la conoscenza tecnica e storica, promuovendo la formazione all'interno degli associati e istituendo tra gli stessi un gruppo d'interesse folkloristico o prettamente nell'ambito musicale la formazione di gruppi, complessi e bande;
- rivalutare, con finalità educativa gli antichi mestieri, attraverso l'istituzione di corsi di formazione, seminari, scuole e stage che mireranno a valorizzare e difendere le categorie dei piccoli lavoratori artigiani, nonché alla creazione di laboratori artistico-creativi di interesse sociale;
- incentivare la lettura, lo studio e la ricerca attraverso la creazione di una biblioteca e la formazione all'interno degli associati di un gruppo di "Studi e Ricerche" promuovendo al contempo attività editoriali e pubblicazioni;
- stimolare l'analisi dell'identità locale attraverso: ricerche archivistiche e studi storico-scientifici,

approfondimenti sulla genealogia, sull'archeologia, sul dialetto e le sue molteplici espressioni;

- promuovere itinerari storico-ambientali allo scopo di riscoprire e rivalutare antichi sentieri, borghi, vie e luoghi naturali di interesse, mirando altresì alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali e alla promozione turistica del territorio;
- riscoprire gli antichi sapori e i "saperi" legati alla Terra calabrese promuovendo sagre, convegni e corsi e stimolando al contempo l'utilizzo e la coltivazione di prodotti a chilometro zero e la diffusione dell'agricoltura biologica sostenibile;
- incentivare la realizzazione di video amatoriali, cortometraggi e documentari;
- operare quale ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con le precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, tra cui in particolare le seguenti:

- diffusione dell'immagine e la conoscenza dell'Associazione attraverso scambi culturali, iniziative promozionali, campagne d'informazione ed attività di rappresentanza anche nell'ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche;
- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento nei limiti previsti dalla legislazione di settore, nonché viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo associativo;
- costituire con delibera dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'Art. 111 Comma 3 , 4bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte di Reddito , un circolo riservato ai propri soci, nel quale esercitare somministrazione di alimenti e bevande;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.

L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove ritenuto confacente ai propri interessi:

aderire o collaborare con altre Associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere ed ottenere contributi e finanziamenti da enti privati e pubblici, partecipare a bandi e avvisi ai fini di ottenere finanziamenti ad iniziative rientranti negli scopi istituzionali.

L'Associazione per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali secondarie o strumentali e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa potrà in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui l'assunzione di prestiti, mutui, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati anche trascrivibili nei pubblici registri;
- b) stipulare convenzioni per l'affido in gestione di parte delle attività;
- c) compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d) esercitare a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.

Per portare a termine tutte le sue finalità, l'Associazione si riserva la possibilità di suddividersi in gruppi di lavoro, coordinati da un proprio direttore artistico nominato dal Presidente.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito, è ammesso il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal consiglio direttivo.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. Il Consiglio Direttivo può conferire onorificenze e cariche a persone o personaggi di lustro che hanno acquisito particolari benemeritenze ai fini associativi.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o pubblicazione sul sito ufficiale, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di 7 (sette) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o telematico (posta elettronica, sms), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
 - o) Istituisce comitati, gruppi e commissioni ritenute necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, regolando gli stessi con appositi regolamenti interni.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri la mansione di Tesoriere il quale è tenuto alla tenuta dei libri contabili dell'Associazione e servizi di tesoreria su esplicito mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente e con le modalità e nei limiti stabiliti dagli stessi.
 4. Il Consiglio Direttivo può attribuire il titolo di Presidente Onorario per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione. Allo stesso possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza;
 5. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- e) i Consiglieri che nel corso del mandato risultano assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla loro carica.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. I beni dell'Associazione sono beni mobili e immobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dalle attività secondarie e strumentali
 - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

